

Spett.le

AL DATORE DI LAVORO

RECLAMO PER MANCATA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

A seguito di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e specificatamente dell'art. 18 comma 1 lettera s), nel quale è stabilito di come il datore di lavoro sia obbligato a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 che riporto testualmente:

- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione

Con la presente, si fa presente che alla data attuale non è stata effettuata alcuna consultazione con il sottoscritto in merito a:

- valutazione dei rischi
- individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- designazione del RSPP
- designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
- designazione degli incaricati alla prevenzione incendi
- designazioni degli incaricati al primo soccorso
- designazione del medico competente
- organizzazione della formazione

La invito a fornire le necessarie sollecite spiegazioni in merito.

RLS

UNITÀ OPERATIVA DI

DATA
